



COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL SINDACATO NEI PROCEDIMENTI PENALI PER INFORTUNI SUL LAVORO

Il problema, a lungo dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, relativo alla legittimazione degli organismi sindacali a costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme di prevenzione a tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, investe la più ampia tematica della legittimazione dei soggetti collettivi alla costituzione di parte civile.

Prima di entrare in argomento sono opportune alcune premesse.

Persona offesa e danneggiato dal reato

Il codice di procedura vigente ha innovato l'istituto della parte civile differenziando in modo netto il ruolo della persona offesa dal reato da quello del danneggiato, precisando come il primo, interessato alla repressione del fatto criminoso, non sia parte processuale.

L'art. 90 co. 1 c.p.p. gli attribuisce, infatti, una mera funzione di adesione e controllo della attività del PM, mentre, il secondo, interessato ad intervenire nel processo per soddisfare il ristoro dei danni, assume la qualità di parte affiancando la pubblica accusa in funzione di accusa privata.

La persona offesa dal reato è, dunque, il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, mentre il danneggiato può essere

chiunque abbia subito un danno dalla condotta criminosa, che, costituendosi parte civile, si attiva per ottenere il risarcimento dei danni o le restituzioni.

Anche se le due figure normalmente coincidono, può verificarsi il caso in cui il reato cagioni dei danni in capo a soggetti distinti dal titolare del bene giuridico tutelato penalmente.

Il danneggiato, in tali casi, può essere tanto una persona fisica, quanto una persona giuridica, pubblica o privata, purché titolare di un interesse protetto dall'ordinamento che sia stato leso dal reato (D. Siracusano – Diritto Penale vol. I 1996/205) e può essere anche un soggetto collettivo. In proposito, va innanzitutto osservato come l'art. 91 c.p.p., superando le problematiche interpretative sul novero dei soggetti processuali, ha innovato in modo netto la materia riconoscendo ai soggetti portatori dei cd interessi diffusi i diritti e le facoltà spettanti alla parte offesa dal reato. Non solo. Il codice di procedura vigente non ha posto limiti alla attività degli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi.

L'art. 74 c.p.p., infatti, innovando la lettera dell'art. 22 c.p.p. 1930 che si riferiva alla sola “persona danneggiata”, conferisce la legittimazione alla costituzione di parte civile al “soggetto danneggiato”, ovverosia, al soggetto al quale il reato ha recato un danno risarcibile ex art. 2043 cod. civ..

La distinzione operata tra persona offesa (art. 74 c.p.p.) e soggetto danneggiato consente di ritenere che in tale ultima locuzione possano essere compresi anche gli enti collettivi.

Il legislatore del codice 1989, infatti, ha certamente utilizzato in maniera consapevole un termine dalla portata più ampia di quello cui si era fatto ricorso con il vecchio codice di rito per espandere la possibilità di partecipare al processo penale.

Enti esponenziali dei cd interessi diffusi

Il legislatore ha inteso accordare tutela anche agli enti esponenziali dei cd interessi diffusi, cioè di quegli interessi superindividuali che fanno capo ad un imprecisato numero di soggetti in relazione ad un determinato bene oggetto di tutela penale.

L'art. 78 c.p.p., del resto, conferma questa considerazione, là dove esplicitamente prevede la facoltà di costituirsi parte civile non solo per le persone fisiche, ma anche per associazioni ed enti (si prevede, infatti, che elemento necessario del contenuto della dichiarazione di costituzione di parte civile sia "la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile").

Peraltro, il limite previsto dall'art. 212 disp. att. c.p.p. della facoltà di costituirsi parte civile riferito a norme speciali, trasformato in potere di intervento, a norma dell'art. 91 c.p.p., espressamente non si applica se non al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 c.p.p..

L'ente esponenziale può costituirsi parte civile non solo quando abbia subito un danno proprio dal reato, ma anche quando il danno sia comunque la conseguenza immediata e diretta della lesione dell'interesse diffuso di cui l'ente, conformemente alle sue finalità istituzionali, si fa rappresentante.

Il D. Lgs. 81/2008 ha definitivamente riconosciuto alle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori la qualità di soggetti istituzionali per quanto attiene la garanzia della sicurezza del lavoro.

Il Sindacato come soggetto portatore di interessi collettivi

Il Sindacato è portatore di un interesse collettivo.

Quando l'O.S. svolge la sua funzione stipulando contratti collettivi, promuovendo scioperi, assumendo in proprio la tutela dei diritti (art. 28 statuto lavoratori per la repressione della condotta antisindacale), non manifesta una finalità personale, ma esprime e rappresenta l'interesse collettivo comune alla generalità dei lavoratori.

Il Sindacato contempla tra i suoi fini istituzionali la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, della dignità dei lavoratori, della regolarità dei rapporti di lavoro sotto il profilo contrattuale, normativo, previdenziale.

In sostanza, il Sindacato con la propria attività persegue la realizzazione di diritti fondamentali, costituzionalmente protetti, promuovendo la realizzazione dei principi di libertà e di eguaglianza.

Con l'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori si è diffusa la consapevolezza che la violazione dei diritti del singolo lavoratore integri anche violazione degli interessi della intera categoria, con la conseguente lesione di quegli interessi collettivi, tra cui quello concernente la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, dei quali il Sindacato è ente esponenziale avendone fatto una delle proprie finalità primarie.

La violazione del dovere di sicurezza cui consegua una lesione personale o la morte del lavoratore, oltre al danno diretto dell'interessato, provoca anche un danno alla immagine e alla reputazione dell'O.S. per la verosimile sfiducia che provoca nella categoria dei lavoratori nei confronti dell'organizzazione sindacale, la cui azione di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro viene inevitabilmente percepita come inefficace.

La giurisprudenza di legittimità ha individuato specifici riferimenti normativi a sostegno della autonoma legittimazione del sindacato.

La SC ha ricordato che esistono precise norme di riferimento dalle quali si può trarre la conclusione della attribuzione al Sindacato della legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale.

A tale proposito si richiamano:

– art. 9 Statuto Lavoratori

la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come compito primario del Sindacato, costituisce una ipotesi di tutela collettiva

– art. 20 L. 23.12.1978 nr. 833 (Legge di riforma sanitaria)

prevede il concorso delle rappresentanze sindacali e del datore di lavoro agli interventi pubblici di prevenzione della salute all'interno degli ambienti di lavoro

– art. 28 Statuto dei Lavoratori

attribuisce al Sindacato la titolarità della azione (pubblica) di repressione della condotta antisindacale a tutela di un interesse collettivo

– artt. 18 - 20 del D. Lgs. 19.9.1994 nr.626

la tutela della salute da parte del Sindacato è stata rafforzata dall'entrata in vigore del D. Lgs. 626/1994 con la previsione della figura del RLS rappresentante per la sicurezza, eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, e con la creazione di organismi paritetici con "funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori"

– art. 2 lett. i) D. Lgs. 81/2008

la stessa definizione concettuale di RLS come persona eletta o designata alla attività di prevenzione antinfortunistica conferma la natura di interesse collettivo dell'attività svolta da un soggetto di provenienza sindacale

– artt. 47 - 48 - 49 D. Lgs. 81/2008

il ruolo del Sindacato è stato ulteriormente rafforzato dalla normativa del D. Lgs. 81/2008 poiché è stata attuata una più penetrante partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, al controllo e alla attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

- art. 61 n. 2 D. Lgs. 81/2008

Attribuisce, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, la facoltà di esercitare i diritti della persona offesa.

Tale facoltà consente al sindacato la partecipazione al processo in qualità di parte civile.

L'esercizio del diritto collettivo di cui è portatore il sindacato si risolve nel pretendere l'applicazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dei rapporti di lavoro.

La violazione di queste norme non lede soltanto l'interesse generale alla applicazione della legge, né il solo diritto del singolo lavoratore, ma contemporaneamente il diritto della comunità dei lavoratori al rispetto di quelle norme.

Il danno risarcibile agli enti esponenziali

Per quanto attiene al danno risarcibile ai cd enti esponenziali, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità individua il danno risarcibile che legittima la costituzione di parte civile anche in quello non patrimoniale consistente nella frustrazione degli associati per vedere pregiudicate le finalità associative.

L'orientamento è quello di riconoscere il potere degli enti esponenziali di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni arrecati agli

interessi rappresentati, che diviene diritto soggettivo alla tutela dell'interesse collettivo quando esistono precisi e consistenti collegamenti col fatto lesivo (Cass. III Sez. 2/2/1996 nr. 3503 Russo).

Dottrina e giurisprudenza hanno così accolto il principio secondo il quale il nostro ordinamento giuridico riconosce la tutela dei diritti, costituzionalmente garantiti, alla integrità psico fisica ed alla dignità di lavoratori, alla sicurezza del luogo e delle condizioni di lavoro, alla regolarità del rapporto di lavoro.

Tale tutela non riguarda solo le posizioni soggettive del singolo individuo, ma anche, per la loro diffusività, gli interessi collettivi facenti capo ad associazioni che i lavoratori stessi hanno appositamente costituito per la difesa di tali diritti.

“Da ciò discende che ogni condotta penalmente rilevante, dolosa o colposa, che, oltre a ledere lo specifico diritto soggettivo della persona offesa dal reato, sia idonea a causare anche una lesione diretta ed immediata di un interesse collettivo di cui l'associazione possa essere riconosciuta portatore, legittima quest'ultimo all'esercizio della azione civile nel relativo procedimento penale.

Ciò qualora l'organizzazione possa dirsi caratterizzata da un grado di strutturazione, di rappresentatività e di concreta capacità di tutela degli interessi della collettività dei lavoratori, tale da consentire un giudizio positivo in ordine alla identificazione tra questi stessi enti e la comunità di lavoratori che intendono rappresentare”.

(GIP di Busto Arsizio - ordinanza 8.2.2001 proc. a carico di Iannece parte offesa Kazaku).

L'evoluzione della giurisprudenza

La giurisprudenza penale in diverse pronunce del passato ha ritenuto la necessità di un danno diretto e immediato correlato alla lesione di un diritto soggettivo, escludendo in tal modo la legittimazione alla costituzione di parte civile delle OO.SS in tema di infortuni sul lavoro in quanto non portatrici di un danno diretto.

Tale orientamento è proseguito anche dopo la sentenza Iori pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 21.5.1988 nr. 6168, Iori).

La giurisprudenza richiamata, improntata ad una tutela processuale di tipo individualistico, considerava il solo danno diretto ex art. 1223 cod. civ. in tema di inadempimento delle obbligazioni, mentre al contrario, il danno cui si deve, correttamente, fare riferimento nel caso in esame è il danno da responsabilità ex delicto (art. 2043 c.c.) nella quale qualsiasi condotta in violazione del dovere di “neminem ledere” è fonte di responsabilità civile.

La S.C., infatti, in una recente pronuncia ha stabilito che il “danno ingiusto” “non può essere correlato unicamente alla lesione del diritto soggettivo, ma anche di interessi da ritenersi comunque pregiudicati da un danno arrecato senza giustificazione (non iure)” (Cass. Sez. IV 18.1.2010 nr. 22558).

“Il mutamento di indirizzo ha preso le mosse dalle sempre più pressanti istanze sociali e ha determinato un allargamento dell’area di tutela non solo al soggetto in quanto tale ma anche quale componente delle formazioni sociali dove svolge la sua personalità (art. 2 Cost.) ponendo il problema della tutelabilità degli interessi collettivi o diffusi e della legittimazione ad causam degli enti esponenziali per lungo tempo esclusi dalla costituzione di parte civile”.

“L’interesse collettivo, caratterizzato dall’essere comune a più soggetti associati in categoria o a gruppo omogeneo, al fine di perseguire gli

obiettivi del gruppo stesso, in quanto tale rientra nella tutela giurisdizionale dell'art. 74 c.p.p.”.

(Pinelli – nota a sentenza Cass. 22558/2010 citata De Iure p. 4).

L'iter evolutivo della giurisprudenza ha portato, peraltro, ad una elaborazione approfondita del danno non patrimoniale o morale.

Sono state affrontate le seguenti problematiche di indubbio rilievo:

- il danno morale travalica il concetto di sofferenza morale o dolorosa
- la sussistenza del danno morale è stata ritenuta in passato solo nel caso di commissione di reato in forza del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen..

Questa riduttiva interpretazione è stata superata dalle più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità.

La S.C. ha precisato che l'ambito del danno non patrimoniale va ampliato in base ad una lettura costituzionalmente orientata, affermando che “nel caso di lesioni di diritti inviolabili enucleabili dalla Carta e non aventi un profilo squisitamente economico, andasse sempre garantita adeguata tutela risarcitoria per i danni non patrimoniali patiti dal portatore di quei diritti, prescindendosi dalla commissione di un reato” (Cass. Sez. Lav. 24.5.2010 nr. 8978).

A conferma della riconosciuta legittimazione del Sindacato a costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi alla sicurezza del lavoro va fatto riferimento ad una decisiva e recentissima decisione della S.C. che supera tutti i problemi interpretativi sin qui menzionati.

La Cassazione ha, infatti, affermato:

“E' da ritenere superata la concezione per cui la tutela giurisdizionale è consentita esclusivamente per la tutela della lesione del diritto soggettivo” e ancora “anche il pluriennale dibattito sulla esistenza della

legittimazione attiva degli enti esponenziali deve ritenersi superato dalla evoluzione giurisprudenziale in quanto non è più il diretto soggetto che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale” ma “tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare quindi l’esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione” e ancora e infine” non appare quindi necessario richiamarsi alla complessa costruzione giuridica che, in vario modo, tenta di trasformare gli interessi diffusi dei singoli in diritti collettivi o diritti soggettivi del gruppo esponenziale perchè il gruppo esponenziale, ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo, è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti alla autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativa degli interessi che vanno anche al di là di quelli dei suoi associati e quindi delegati a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato”.

Osserva, infine, la Corte che “considerazioni di carattere generale sarebbero da sole sufficienti a giustificare una decisione positiva sul problema inizialmente posto per l’ente esponenziale tipico degli interessi dei lavoratori” (il Sindacato) (Cass. IV Sez. Pen., 11.3. 2011 nr. 9923 – ric. Locatelli in ISL 5/2011 p. 298).

Conclusioni

Le ultime decisioni della Cassazione hanno superato la passata concezione individualistica che riconosceva tutela giurisdizionale esclusivamente in presenza di lesione di un diritto soggettivo quale conseguenza immediata e diretta determinata dall’evento lesivo.

E' stato affermato che la lesione non riguarda più soltanto il diritto soggettivo, ma tutte le posizioni giuridiche protette dalla cui lesione può astrattamente derivare un danno.

Il dibattuto problema sulla legittimazione attiva degli enti esponenziali sembra essere finalmente giunto a conclusione in senso positivo in forza della evoluzione giurisprudenziale, in quanto la S.C. ha ritenuto che "il gruppo esponenziale sia titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti alla autorità giudiziaria in quanto rappresentativo degli interessi che travalicano quelli degli associati e quindi legittimano a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato". Le ultime pronunce confermano senza possibilità di dubbio la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile.

Milano, 12 ottobre 2011

Luigi M. Mariani

Note

Giudici di merito

Pronunce favorevoli alla costituzione di parte civile del Sindacato nei procedimenti penali per infortuni sul lavoro

- Cass. Pen. n. 165/1993 - Cass. Pen. 1995, I, 1005
- Pretore di Rho 30.11.1992 RP 1992/481
- Trib. Monza 30.11.19934 - Cass. Pen. 1995/1085

- Trib. Monza 8.2.1994 (imputato Nardacci)
- Trib. Venezia - ord. 7.4.1998 (Porto Marghera)
- Gup Trib. Busto Arsizio ord. 8.3.2001 (imp. Iannece)
- Trib. Milano 5a sez. ord. 4.6.2003 (disastro Aeroporto Linate)
in Foro Ambrosiano 2003/166

Giudici di legittimità

Contrari alla costituzione di parte civile del Sindacato, una fra le tante

Cass. Sez. Un. 21 maggio 1988 n. 6168 Iori

ha affermato che i principi civilistici richiamati dagli artt. 1223 e 2056 cod. civ. sul danno quale conseguenza immediata e diretta del fatto sono ineludibili per la legittimazione al risarcimento.

Favorevoli alla costituzione di parte civile del Sindacato

- Cass. Sez. Un. 21.4.1979 n. 6483 - Cass. Pen. Mass. 1974/1074
- Cass. IV Sez. Pen. 16.7.1993 n. 10048
- Cass. III Sez. Pen. 30.6.1995 n. 10557 Montone
- Cass. III Sez. 2.2.1996 n. 3503 Russo - Gip. Verona 16.12.2008
Arch. Nuova proc. pen. 2010, 552

Le pronunce più recenti e più significative

- Cass. Pen. III Sez. 26.3.2008 n. 12738
- Cass. Pen. IV Sez. 6.8.2009 n. 32204 - Di Seri e altri
- Cass. Pen. IV Sez. 11.6.2010 n. 22558 - Ferrari + altri
- Cass. Sez. Lav. 24.5.2010 n. 8978
- Cass. Pen. IVa Sez. 9.9.2010 n. 33170 - Delehayé
- Cass. Pen. IV Sez. 11.3.2011 n. 9923 - Locatelli